

Audizione su
Decreto Legge 98 del 6 luglio 2011
Stabilizzazione Finanziaria



Audizione su Decreto Legge 98 del 6 Luglio 2011 su Stabilizzazione Finanziaria

Considerazioni complessive

A fronte della difficilissima situazione che investe le famiglie italiane, principalmente quelle a reddito fisso da lavoro dipendente e da pensioni, era attesa una manovra complessiva che andasse ad incidere, decisamente e da subito, sui costi della politica e sulla spesa improduttiva con l'avvio della attesa riforma fiscale, con il riequilibrio della tassazione sulle rendite finanziarie, con lo spostamento di risorse dalla spesa corrente agli investimenti che rendono più efficiente il sistema Paese.

Ciò non avviene, o avviene soltanto parzialmente, cosa che purtroppo contribuisce ad allargare la distanza fra il Paese reale e chi è chiamato a prendere decisioni per nome e per conto dello stesso, proprio quando, anche alla luce di quanto sta succedendo in Grecia, sarebbe stato quanto mai apprezzato un gesto di apertura nel senso sovra evidenziato.

Nella iconografia classica, la Giustizia è rappresentata con una figura femminile che nella mano tiene una bilancia in equilibrio.

Similmente, è possibile provare, con grande senso di responsabilità e con l'attenzione che contraddistingue una forza sociale consapevole del difficile momento che sta vivendo il Paese, a dare un giudizio complessivo sulla manovra di correzione dei conti pubblici e di stabilità finanziaria, anche alla luce dei contenuti della delega in materia fiscale ed assistenziale e del decreto legge 70, approvato definitivamente in sede parlamentare il 7 luglio scorso.

Sul primo piatto, quello sul quale è possibile porre quelle misure che, ad avviso della nostra Organizzazione sindacale, possono portare dei benefici concreti alle categorie sociali che maggiormente rappresentiamo, va posto sicuramente il riferimento all'Accordo interconfederale del 28 giugno, sottoscritto dalle quattro

Confederazioni sindacali, Cgil, Cisl, Uil, Ugl con Confindustria, in quanto si riconosce l'apporto fondamentale che le Parti sociali hanno dato e continuano a dare per assicurare la tenuta dell'economia italiana e, con essa, dei livelli occupazionali. L'articolo 26 del decreto legge 98/2011 certifica gli ottimi risultati ottenuti con la contrattazione collettiva aziendale; è quindi tempo che la normativa di vantaggio diventi strutturale e definita nel tempo, così da permettere a sindacati ed aziende di programmare il futuro con una attenzione particolare ai processi partecipativi nei luoghi di lavoro.

Sullo stesso piatto della bilancia è possibile mettere due riferimenti contenuti nel disegno di legge di riforma fiscale ed assistenziale, il primo dei quali è il principio che il nuovo fisco dovrà dotarsi di strumenti per favorire la natalità. Questa indicazione, se interpretata correttamente e in collegato con gli altri punti del medesimo disegno di legge, introduce nel nostro ordinamento il concetto che la famiglia è da considerarsi come un soggetto fiscale nel suo insieme e, in quanto tale, destinataria di misure agevolative costruite sul concetto di reddito equivalente che è alla base di una serie di strumenti, fra i quali il quoziente familiare. L'Unione Generale del Lavoro è dal 2006 che ha proposto una ipotesi di riforma del fisco in tal senso, prevedendo pesi differenti per i componenti del nucleo familiare, così da non scoraggiare, ma anzi incentivare la partecipazione al lavoro anche del coniuge debole, spesso la donna.

È quindi con soddisfazione che l'Ugl rivendica di aver posto prima di altri sul tavolo del confronto istituzionale la necessità e l'importanza di costruire un fisco più equo, partendo dalla famiglia, come pure la primogenitura di un secondo punto presente sempre nel disegno di legge di riforma fiscale ed assistenziale: il riequilibrio della tassazione sulle rendite finanziarie.

L'Unione Generale del Lavoro è da almeno un decennio che evidenzia la stortura di un sistema fiscale che penalizza i redditi da lavoro e da pensione, oltre alla piccola liquidità delle famiglie detenuta nei conti correnti, a fronte di una tassazione di assoluto vantaggio per le rendite da capitale.

Ora, la delega fiscale prevede un riordino al 20% della tassazione, con l'esclusione dei titoli pubblici e con la possibilità di applicare una aliquota inferiore ai redditi da capitale derivanti da piani di risparmio a lungo termine finalizzati a forme previdenziali o socio assistenziali-sanitarie. Volendo muovere un appunto, dà

garanzie maggiori la previsione che la tassazione della previdenza complementare nei fondi negoziali resta la stessa di oggi.

Sul piatto della bilancia, si possono infine porre due provvedimenti contenuti nell'appena approvato decreto legge 70: il credito di imposta per la ricerca scientifica e il credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno. Si tratta di due misure condivisibili, in quanto finalizzate a favorire gli investimenti privati nel settore della ricerca in sinergia con il mondo dell'Università e a migliorare le condizioni per le quali diventa possibile assumere nelle regioni del sud Italia.

In termini finanziari, l'impatto delle due misure è difficilmente quantificabile; il governo ha stanziato, per il periodo 2011-2014, 483 milioni di euro per il credito di imposta per la ricerca, mentre non ha indicato nulla per il credito di imposta per la nuova occupazione nel Mezzogiorno, con una stima della ragioneria tecnica nell'ordine di 500 milioni di euro nell'arco dello stesso periodo temporale.

Nel complesso, quindi, delle misure positive, l'impatto finanziario, pur volendo aggiungere i 400 milioni che andranno a costituire il nuovo fondo per il trasporto pubblico locale, è ridotto nel presente e fissato all'alea di quando sarà effettivamente approvata la riforma fiscale.

A fronte di ciò, a pesare sull'altro piatto della bilancia vi sono gli interventi sul pubblico impiego. Come noto, il decreto legge 78/2010, oltre a rinnovare i vincoli sulle assunzioni, ha posto un blocco alla contrattazione collettiva, compresa quella integrativa.

Ora, il decreto legge 98/2011 non solo estende questo stop fino a tutto il 2014, ma, aggiungendo un riferimento alla vacanza contrattuale 2015-2017, lascia presagire una ipotesi ancora più preoccupante, quella di un decennio di mancati rinnovi dei contratti del pubblico impiego. Una situazione che non può essere tollerabile, in quanto comporta una sensibile perdita di potere d'acquisto, assolutamente non compensata dagli ipotetici miglioramenti economici che potrebbero arrivare da una quota parte dei risparmi nelle amministrazioni.

Il governo stima un contributo ulteriore del pubblico impiego alla manovra pari a 1,11 miliardi di euro fra il 2013 e il 2015, rispetto a quanto già previsto dal decreto legge correttivo dei conti pubblici dello scorso anno.

Più correttamente, andrebbe, però, osservato che il contributo che il pubblico impiego fornisce a questa manovra è ben più ampio, in quanto non si considera lo

stanziamento che si sarebbe dovuto prevedere in ragione dell'adeguamento all'inflazione, ma soltanto alcune voci, come la stessa indennità di vacanza contrattuale. Per informazione, ricordando che un punto percentuale di inflazione applicata al monte stipendi del pubblico impiego è pari a circa 1,5 miliardi di euro, utilizzando l'indice di calcolo Ipca per il periodo 2010-2013, si arriva a circa 10 miliardi di euro cumulati. Si tratta di risorse che sono restate nelle casse dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, a tutto svantaggio dei dipendenti pubblici.

Su questo secondo piatto della bilancia, vanno anche posti i tagli alle Regioni, alle Province autonome e alle Autonomie locali.

A regime, nel 2014, i tagli complessivi ammonteranno a 25,6 miliardi di euro, di cui 9,1 a carico delle Regioni, 5,3 degli enti locali ed 11,2 del fondo sanitario.

È indubbio che tutto ciò avrà due conseguenze: la prima, una riduzione dei servizi al cittadino con progressivo decadimento dei livelli essenziali delle prestazioni; la seconda, un inasprimento della pressione fiscale, sia sul versante delle addizionali sia per le tariffe praticate per i servizi a domanda.

In assenza di misure compensative, tutto ciò rischia non solo di accentuare il gap territoriale, ma anche di bloccare il processo in atto di passaggio al federalismo fiscale, vanificando così lo sforzo collettivo del Paese.

A far compagnia ai tagli al pubblico impiego e alle Regioni e alle Autonomie locali, vi sono, per l'ennesima volta, delle misure sulle pensioni.

In particolare, la manovra di stabilizzazione finanziaria punta su tre aspetti principali: il progressivo innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel settore del lavoro privato; l'anticipazione del collegamento fra età pensionabile e speranza di vita; la rivalutazione degli assegni pensionistici.

Il primo provvedimento ricalca uno analogo attuato lo scorso anno nel settore pubblico, ma con una tempistica diversa, in quanto l'equiparazione effettiva si avrà nel 2032. C'è da osservare, però, una profonda differenza con il settore pubblico, laddove con l'accordo con le organizzazioni sindacale, per raggiungere il quale è stato decisivo il contributo dell'Unione Generale del Lavoro, si è stabilito che le risorse derivanti dalla misura sono destinate a finanziare interventi nelle politiche sociali e, prioritariamente, per migliorare la qualità e la quantità dei servizi all'infanzia e alla non autosufficienza.

È quindi opportuno che questa previsione venga estesa anche alle risorse che saranno risparmiate con l'equiparazione dell'età pensionabile nel settore privato.

La seconda misura anticipa di un anno il primo adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita e di tre anni il secondo adeguamento. Conseguenza di ciò, è che già nel 2016, e non nel 2019, occorreranno 65 anni e sei mesi per maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia. A quel punto, l'età effettiva di pensionamento, per effetto delle finestre mobili, sarebbe fissata a 66 anni e sei mesi.

La manovra di stabilizzazione, oltre ad altri provvedimenti relativi al contenzioso Inps, ai limiti alla reversibilità e ad una stretta sugli accertamenti ai fini della concessione degli assegni di invalidità, introduce delle novità in materia di rivalutazione delle pensioni.

In un'ottica di solidarietà è immaginabile un contributo da parte dei titolari di pensioni alte, ma sicuramente fra queste non possono essere considerate quelle inferiori ai 2mila euro lordi derivanti da lavoro dipendente. Margini per intervenire sulle vere pensioni d'oro ci sono; è sufficiente agire sui vitalizi concessi alle cariche politiche e sulle triple e quaduple pensioni, oggi percepite da una parte della intera platea dei pensionati italiani.

Un aspetto negativo, più sotto il profilo simbolico che pratico, da porre, comunque, sul piatto della bilancia è quello che porta all'aumento del contributo unico in caso di ricorso davanti al giudice anche su materie del lavoro e previdenziali, nonché per i cittadini immigrati per il riconoscimento dei diritti di cittadinanza, residenza o permesso di soggiorno.

L'elenco delle cose da mettere sul versante del dare potrebbe essere ancora lungo, ma è sufficiente ricordare i tempi incerti nella approvazione della delega per la riforma fiscale ed assistenziale; l'aleatorietà degli tagli alla politica, rimandati nel tempo e tutti da verificare in ragione del dato, ad oggi sconosciuto, della media europea; la mancata reintegrazione dei fondi per la scuola, l'Università, il comparto sicurezza, il cinque per mille, la cultura.

Tutto ciò considerato, il giudizio complessivo sulla manovra di stabilizzazione dei conti pubblici non può essere soddisfacente, in quanto sono troppe le ombre che si stagliano sulle categorie di cittadini che il sindacato è chiamato a tutelare e a difendere.

L'Unione Generale del Lavoro crede che, pur nei vincoli imposti dall'Unione europea e dalla congiuntura economica, esistano i margini per immaginare una manovra dai contenuti diversi, nata dal confronto con le Parti sociali, con almeno l'introduzione immediata del riequilibrio della tassazione sulle rendite finanziarie, lo sblocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, il recupero di risorse da rendere disponibili sul territorio, una maggiore equità sul versante previdenziale e, finalmente, la certezza nella riduzione dei costi della politica.

Sintesi della posizione UGL

Macroaree	Articoli	Commento
Taglio dei costi della politica	Art. 1 – Livellamento remunerativo Italia-Europa	Misure condivisibili, non solo per le conseguenze economiche, ma anche per il valore simbolico, pure si rimarca come sono troppo dilatate nel tempo. Occorre che i tagli siano certificati in modo più stringente e ridotti i tempi di attuazione. Si possono, inoltre, individuare ulteriori spese suscettibili di ridimensionamenti.
	Art. 2 – Auto blu	
	Art. 3 – Aerei blu	
	Art. 4 - Benefit	
	Art. 5 – Riduzione dotazioni organismi politico amministrativi e organi collegiali	
	Art. 6 – Finanziamento dei partiti politici	
	Art. 7 – Election day	
Taglio spese enti pubblici	Art. 8 – Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica	Si procede verso tagli mirati, non più lineari, cosa condivisibile. I tagli, comunque, non devono riguardare aree e settori prioritari per il benessere collettivo. Si richiede il pieno coinvolgimento delle OOSS per quanto concerne gli effetti della manovra sul personale della Pubblica Amministrazione, trasferimenti, blocco del turnover, congelamento dei rinnovi contrattuali. Queste ultime misure comportano sacrifici eccessivi al personale pubblico.
	Art. 9 – Fabbisogni standard, <i>spending review</i> e superamento della spesa storica delle amministrazioni dello Stato	
	Art. 10 – Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica	
	Art. 11 – Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della pubblica amministrazione	
	Art. 12 – Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici	
	Art. 13 – Rimodulazione di fondi	
	Art. 14 – Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici	
	Art. 15 – Liquidazione degli enti dissestati e misure di	
	razionalizzazione	

	straordinari	
	Art. 16 – Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico	
	Art. 36 – Disposizioni in materia di riordino dell'Anas spa	
Sanità	Art. 17 – Razionalizzazione della spesa sanitaria	L'UGL è contraria alla reintroduzione di ticket sanitari, specie in periodo di crisi ed emergenza sociale. Necessario un confronto con le OOSS.
Pensioni	Art. 18 – Interventi in materia previdenziale	I risparmi così ottenuti vanno reinvestiti nelle politiche sociali (infanzia e non autosufficienza); positivo l'adeguamento della mobilità di disoccupazione e le convenzioni per il recupero dei contributi non versati; no al blocco della rivalutazione delle pensioni medio/basse, sì per quelle alte; da concordare con le OOSS l'anticipazione del prolungamento dell'età attiva; modifiche alle norme sulla reversibilità da valutare per consentire tutela coniuge debole.
Scuola	Art. 19 – Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica	L'UGL chiede confronto con le organizzazioni sindacali; garanzia su tutto il territorio nazionale del diritto all'istruzione e della congruità delle piante organiche, compresi gli insegnanti di sostegno.
Conti pubblici	Art. 20 – Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità	Si apre alla possibilità che i vincoli del patto di stabilità interno siano trattati e non imposti dall'alto (valutare meglio la riduzione dei trasferimenti a Sicilia e Sardegna), positivo
	Art. 21 – Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011	

	Art. 22 – Conto di disponibilità	bilanciare rigore a flessibilità; positivo anche il finanziamento dei trasporti pubblici, servizio essenziale per la cittadinanza; occorrerebbero maggiori fondi reperibili tramite ridefinizione dei canoni di concessione autostradali.
Tributi	Art. 23 – Norme in materia tributaria	L'UGL chiede di non penalizzare il piccolo risparmio, ma di operare un effettivo - e rapido - riequilibrio della tassazione sulle rendite finanziarie. Positiva la misura che riconosce Lampedusa quale zona franca urbana, come anche quella che aumenta il bollo per le auto di grossa cilindrata
	Art. 24 – Norme in materia di gioco	Il gioco porta ingenti entrate allo Stato; occorre tuttavia ricordare che può avere effetti pericolosi dal punto di vista sociale, specie in periodo di crisi (dipendenza, usura, elusione fiscale).
Patrimonio immobiliare, infrastrutture nuove tecnologie	Art. 25 – Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico	Norme nel complesso positive, da valutare la congruità di quanto stanziato. Particolare attenzione va posta verso il Mezzogiorno.
	Art. 30 – Finanziamento della banda larga	
	Art. 32 – Finanziamento e potenziamento delle infrastrutture	
	Art. 33 – Valorizzazione del patrimonio immobiliare	
	Art. 34 – Espropriazione per pubblica utilità di cui al Dpr 327/2001	
Disposizioni per lo sviluppo	Art. 35 - Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia	Una attenzione particolare deve essere posta alla liberalizzazione dell'orario di apertura delle attività commerciali. La riorganizzazione dell'Anas richiede la partecipazione del sindacato. L'aumento del

	Art. 36 – Disposizioni in materia di riordino dell'Anas spa	contributo unificato per la presentazione dei ricorsi in materia di lavoro e previdenza preoccupa, in quanto può essere limitante dei diritti del ricorrente, mentre il contenzioso previdenziale penalizza il cittadino, ma anche l'Inps. La terzietà delle commissioni tributarie è un obiettivo da perseguire.
	Art. 37 – Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie	
	Art. 38 – Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale	
	Art. 39 – Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria	

Analisi del decreto legge 98/ 2011 di stabilizzazione finanziaria

Articolo	Contenuto	Commento
<p>Art. 1 – Livellamento remunerativo Italia-Europa</p>	<p>Il trattamento economico riconosciuto in funzione della carica ricoperta o incarico svolto di una serie di organismi aventi anche valore costituzionale non può superare la media di quanto percepito da analoghe figure nei Paesi dell'area euro. La disposizione si applica pure ai segretari generali, capi dipartimento e dirigenti generali. È istituita una apposita commissione presieduta dal presidente dell'Istat per la verifica di quanto percepito mediamente in Europa. Le Regioni dovranno adeguarsi a questa misura; è previsto altresì che i componenti di una serie di organismi, comprese le Autorità amministrative indipendenti, se pubblici dipendenti siano collocati in aspettativa non retribuita. Le norme decorrono dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e si applicano alle nomine non ancora avvenute.</p>	<p>La norma si presenta come un tentativo di ridurre la spesa per la politica, partendo dal Parlamento, passando per Regioni e comuni e terminando alle varie Agenzie ed Autorità (indicate nell'allegato A e B). Il presupposto è che la spesa media nell'area Ue sia effettivamente inferiore rispetto a quella italiana. L'auspicio è che sia così; forse sarebbe stato meglio quantificare da subito una riduzione minima, in maniera tale da avere una indicazione delle risorse risparmiate. La norma non si applica alla presidenza della Repubblica, anche se sarebbe fortemente apprezzato una autonoma decisione in tal senso da parte del Quirinale. Si reputa opportuno anticipare dal 1 luglio ad almeno il 1 aprile la presentazione dei risultati del lavoro di monitoraggio della commissione.</p>
<p>Art. 2 – Auto blu</p>	<p>Con qualche eccezione, le auto di servizio non potranno superare i 1600 cc di cilindrata; quelle attualmente in attività potranno essere utilizzate fino alla loro rottamazione. È atteso un decreto Ministeriale.</p>	<p>La misura potrà avere una ricaduta positiva in termini di riduzione dei consumi, e quindi di emissioni di anidride carbonica. È immaginabile una ricaduta positiva sulla produzione nazionale di autoveicoli. È, comunque, opportuno riflettere anche sulla riduzione del numero complessivo di auto blu</p>

		disponibili.
Art. 3 – Aerei blu	La norma limita a cinque figure l'impiego di aerei di Stato; eccezioni possono esserci per gli impegni internazionali, ma è necessaria una autorizzazione nonché la pubblicità della decisione sul sito della Presidenza del consiglio dei ministri.	La riduzione dei voli di Stato rientra in una corretta logica di abbattimento dei costi della politica. Non è specificato, ma si ipotizza che l'autorizzazione a derogare alla norma arrivi dalla Presidenza del consiglio dei ministri. È, però, fondamentale che queste deroghe alla norma siano specificatamente regolate per evitare una elusione.
Art. 4 - Benefits	La norma vieta, tranne che per il Presidente della Repubblica, la concessione di benefit (immobili, mezzi di trasporto, telefoni o altro) al termine del mandato elettorale o di nomina. Camera dei deputati, Senato e Corte costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, dovranno adeguare i rispettivi regolamenti. La norma è principio di coordinamento della finanza pubblica.	La norma va positivamente intesa nella lotta alla riduzione dei costi della politica. L'auspicio è che Camera, Senato e Corte costituzionale vogliano adeguarsi, come anche le Regioni, cosa che qualcuna ha già iniziato a fare, come il Lazio.
Art. 5 – Riduzione dotazioni organismi politico amministrativi e organi collegiali	Le risorse derivanti dalla autoriduzione dei compensi di Camera, Senato e Corte costituzionale saranno versati nell'apposito fondo per la fame nel mondo, le calamità, l'assistenza ai rifugiati, la conservazione dei beni culturali. Il comma 2 riduce del 20% i compensi ai membri di alcuni organismi (Cnel, Csm, Autorità indipendenti..).	La finalizzazione di futuri risparmi verso alcuni obiettivi assolutamente condivisi non può, però, giustificare un eventuale disimpegno del governo su queste materie.
Art. 6 – Finanziamento dei partiti politici	La norma riduce il finanziamento ai partiti politici di un ulteriore 10%, portandolo al 30%. Il comma	La norma è in sé positiva, soprattutto quella che si applica in caso di scioglimento anticipato.

	2 prevede che, in caso di scioglimento anticipato, spettano soltanto le quote annuali maturate. L'articolo trova applicazione dal primo rinnovo utile del Parlamento o dei consigli regionali.	Pur comprendendo la motivazione per cui l'articolo trova applicazione dalla prossima tornata elettorale, si auspica una prima riduzione dei rimborsi elettorali da subito come segnale all'opinione pubblica.
Art. 7 – Election day	La norma prevede l' <i>election day</i> con accorpamento di tutte le elezioni – eccetto per il referendum – nello stesso giorno.	Sarebbe opportuno un ragionamento complessivo per estendere l' <i>election day</i> anche al referendum, così da produrre un risparmio complessivo di risorse pubbliche.
Art. 8 – Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica	La norma introduce l'obbligo di inserimento sui siti istituzionali dell'elenco delle società partecipate, una rappresentazione grafica dei collegamenti fra ente e società nonché l'indicazione del raggiungimento nel triennio del pareggio di bilancio.	Si tratta di una norma di trasparenza condivisibile che andrà in vigore entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Andrebbe specificato meglio quali sono le amministrazioni tenute al rispetto dell'obbligo, indicando l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi della legge 196/2009.
Art. 9 – Fabbisogni standard, <i>spending review</i> e superamento della spesa storica delle amministrazioni dello Stato	Con un atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, è previsto l'avvio dal 2012 di un ciclo di revisione della spesa (<i>spending review</i>) per arrivare alla definizione dei costi standard delle amministrazioni pubbliche. Le informazioni sono raccolte per una valutazione complessiva; in caso di mancato invio dei dati, sono ridotte del 2% le retribuzioni di risultato dei dirigenti preposti. Sono previsti piani triennali per la	La misura segna un passo avanti rispetto ad una pratica di tagli lineari. La sanzione comminata non sembra però tale da assicurare un risultato pratico alla norma, in quanto si tratta in pratica di una riduzione di 20 euro ogni mille euro di retribuzione di risultato.

	<p>progressiva convergenza verso i fabbisogni standard con superamento della spesa storica.</p>	
<p>Art. 10 – Riduzione delle spese dei Ministeri e monitoraggio della spesa pubblica</p>	<p>La riduzione della spesa dei Ministeri non riguarda le Università, la ricerca, la scuola, il cinque per mille, lo spettacolo e i beni culturali. Per le altre missioni, i Ministeri interessati sono tenuti ad elaborare una proposta di interventi sulla base di alcune indicazioni fornite nell'allegato C; la proposta, se giudicata congrua, viene accolta dal Ministero dell'economia che, altrimenti, può intervenire con interventi da attuare nel rispetto dei vincoli di bilancio. I successivi commi riguardano il definanziamento delle autorizzazioni di spesa con stanziamenti non impegnati e la possibilità per i titolari dei dicasteri di attuare delle variazioni compensative fra i capitoli di spesa, sempre rispettando la distinzione fra spesa corrente e spesa in conto capitale. Il Ministero dell'economia si riserva comunque in via generale la possibilità di intervenire in presenza di scostamenti rilevanti dagli obiettivi contenuti nel DEF. Un comma specifica inoltre il senso della definizione di oneri inderogabili da intendersi come spese obbligatorie per pagamento degli stipendi, assegni, pensioni ed altre voci. Ulteriori commi riguardano l'estinzione dei crediti, l'inserimento degli interessati</p>	<p>La norma significativamente esclude alcuni settori da possibili ed ulteriori interventi; si tratta di comparti strategici, rispetto ai quali, però, è fondamentale riuscire a recuperare parte delle risorse tagliate negli anni passati. La nuova disciplina che sarà adottata sembra restituire margini di collegialità maggiori alla manovra finanziaria e alle decisioni di spesa dei singoli responsabili dei Ministeri. Tutto ciò funziona se c'è grande senso di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti e se c'è condivisione degli obiettivi con le Parti sociali, che possono e debbono dare il loro contributo nella definizione degli obiettivi strategici alla luce di una serie di priorità che vanno dal recupero del gap territoriale al rilancio dell'occupazione, passando per la sanità e il sostegno alle famiglie, in particolare quelle con redditi fissi da lavoro o da pensione.</p>

	in un apposito elenco per i revisori dei conti, l'organizzazione di convegni delle pubbliche amministrazioni e la vendita dei titoli sequestrati.	
Art. 11 – Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della pubblica amministrazione	L'articolo in questione è volto ad estendere i processi di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi per la pubblica amministrazione, rafforzando il ruolo tecnico della Consip. È prevista una responsabilità erariale, laddove non si sia fatto ricorso alle convenzioni; una verifica può essere fatta attraverso l'accesso al casellario informatico dei contratti pubblici di lavoro per servizi e forniture. I commi successivi confermano la <i>governance</i> della spesa sanitaria, favoriscono il ricorso a servizi centralizzati di pagamento delle retribuzioni, prevedono procedure specifiche per le spese della giustizia, specificano la norma sui meccanismi di remunerazione degli acquisti.	La centralizzazione degli acquisti contribuisce alla riduzione della spesa pubblica che, dal 1950, è sempre andata aumentando in rapporto al prodotto interno lordo. È fondamentale estendere le buone pratiche così da recuperare risorse che possono essere reinvestite per fronteggiare priorità diverse, dal sostegno alle famiglie alla riduzione del debito pubblico.
Art. 12 – Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici	La norma razionalizza le operazioni di vendita degli immobili pubblici, rafforzando il ruolo della Agenzia del demanio. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a produrre entro il 31 gennaio di ogni anno un piano triennale di interventi ordinari e straordinari sul patrimonio immobiliare; sarà poi l'Agenzia del demanio, sulla scorta delle relazioni pervenute, ad assumere le decisioni di spesa sulla base di un piano generale, per	Quanto previsto in questa norma ricalca lo schema adottato con la centralizzazione degli acquisti. In questo caso, sarà l'Agenzia del demanio ad avere un quadro complessivo delle necessità. Sarebbe opportuno, già in questa fase, precisare che il piano generale dell'Agenzia del demanio si dovrà basare sul rispetto di alcune priorità, come, ad esempio, l'urgenza degli interventi

	finanziare il quale è prevista l'istituzione di due fondi ad hoc. Nel frattempo, transitoriamente, le pubbliche amministrazioni possono continuare ad operare come in passato.	per mettere in sicurezza gli edifici scolastici e quelli ubicati in aree a grave rischio sismico o idrogeologico.
Art. 13 – Rimodulazione di fondi	La norma riguarda la riduzione di risorse per tre fondi: per risarcire le vittime di frodi finanziarie; per finanziare eventi celebrativi; per interventi strategici per il Paese a sostegno dell'economia reale istituito presso Palazzo Chigi.	Si tratta di una rimodulazione delle risorse stanziare per finanziare alcune delle misure contenute nel decreto legge.
Art. 14 – Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici	La norma interviene su una serie di enti ed organismi. In particolare, la casse previdenziali, comprese quelle per i liberi professionisti, sono poste sotto il controllo della Covip che già oggi esercita analogo potere sui fondi di previdenza complementare. Un successivo comma dispone la creazione di una nuova società a responsabilità limitata nata dalla fusione fra Istituto Luce ed Istituto Cinecittà; è atteso un decreto Ministeriale per l'individuazione delle risorse umane, strumentali e patrimoniali. In conseguenza di questa decisione, Cinecittà Holding è posta in liquidazione ed è trasferita a Fintecna per la verifica dello stato patrimoniale. La norma prevede, inoltre, la soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, con conseguente passaggio dei dipendenti nel Ministero dello sviluppo economico. Il	Si tratta di una serie di interventi sui quali è fondamentale assicurare il massimo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori. Infatti, se è corretto l'estensione del controllo della Covip, è da ribadire l'importanza che siano garantite alla Commissione di vigilanza le necessarie dotazioni organiche e finanziarie. L'Istituto Luce e l'Istituto Cinecittà rappresentano un patrimonio storico assoluto per il nostro Paese, da tutelare e da rafforzare. In questo senso, solleva qualche dubbio lo strumento scelto (la costituzione di una srl con capitale sociale di soli 15mila euro) a fronte di esigenze di ben altra portata. Dubbi si nutrono sulla proposta di soppressione dell'Ice, proprio in un momento in cui l'intero Paese è

	<p>personale Ice in servizio all'estero sarà occupato presso apposite sezioni nelle rappresentanze consolari e diplomatiche. Tutti i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico; l'eventuale differenza sarà colmata con un assegno <i>ad personam</i> riassorbibile. Le linee di indirizzo strategico saranno definite da una cabina di regia con Mise, Ministero degli esteri, Ministero dell'economia ed un rappresentante ciascuno per Unioncamere, Confederazione generale dell'industria italiana e Abi. È infine previsto un riordino degli enti e degli organismi posti sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'Unire è trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (Assi). Si specifica che la dotazione organica dell'Agenzia è pari al personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.</p>	<p>impegnato a promuovere la propria immagine all'estero. Una attenta riflessione è, quindi, opportuna, perché se è vero che una razionalizzazione è possibile (si pensi, ad esempio, alla duplicazione degli uffici all'estero per effetto di iniziative promozionali prese da singole Regioni) è pur vero che costi e benefici sono tutti da valutare. Per quanto riguarda il futuro dell'Unire, occorre ribadire come oggi una consistente parte delle attività è resa possibile grazie all'impiego di personale con contratti flessibili, caratterizzati da precarietà nella durata e nel corrispettivo economico. È una considerazione da fare nel momento in cui viceversa la norma prevede come riferimento per la dotazione organica esclusivamente il personale con contratto a tempo indeterminato. Si ribadisce, quindi, la necessità di approfondire con le organizzazioni sindacali le singole decisioni, per le quali, peraltro, non sempre si riscontrano i vincoli di urgenza propri del decreto legge.</p>
<p>Art. 15 – Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei</p>	<p>La norma introduce una disciplina generale in caso di dissesto di enti pubblici, per i quali è prevista la messa in liquidazione coatta</p>	<p>È opportuno prevedere l'inserimento del confronto con il sindacato, in quanto le misure coinvolgono il personale dipendente.</p>

<p>commissari straordinari</p>	<p>amministrativa, la nomina di un commissario (il cui compenso non può superare i 50mila euro per la parte fissa più altri 50mila per la parte variabile) e il trasferimento del personale che mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, con eventuale assegno <i>ad personam</i> riassorbibile.</p>	
<p>Art. 16 – Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico</p>	<p>La norma è volta a produrre ulteriori risparmi nel pubblico impiego per un ammontare complessivo pari ad 1,11 miliardi nel 2013-2015 (30+740+340 milioni) più altri 370 milioni a decorrere dal 2016. I risparmi si ottengono con la proroga di un anno delle norme sul <i>turn over</i>, con la proroga al 31 dicembre 2014 del blocco della contrattazione collettiva compresa quella accessoria; con la fissazione delle modalità di calcolo relative all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017; con la semplificazione e il rafforzamento delle procedure di mobilità del personale; con la possibilità di concordare con le OOSS l'ambito applicativo delle norme sul <i>turn over</i> e sul blocco della contrattazione, ma solo per specifici comparti; con l'inclusione di tutti i soggetti pubblici, con qualche eccezione come le Regioni, quali destinatari di misure di razionalizzazione della spesa; con estensione (anche al personale del comparto sicurezza, pur con</p>	<p>Il pubblico impiego è chiamato, ancora una volta, a contribuire pesantemente alla tenuta dei conti pubblici. Il blocco del <i>turn over</i> sta creando notevoli problemi alle amministrazioni pubbliche che si trovano a dover comunque garantire i servizi in presenza di una progressiva riduzione del personale, mentre lo stop alla contrattazione collettiva, compresa quella accessoria, incide sul reddito disponibile e non permette di premiare il merito e l'impegno. Il riferimento all'indennità di vacanza contrattuale 2015-2017 è preoccupante, in quanto lascia presagire la volontà di prolungare il blocco anche dopo la scadenza del 31 dicembre 2014, quando saranno già cinque anni che non si rinnovano i contratti. Si tratta di argomenti sui quali è necessario aprire un confronto che sia costruttivo, anche alla luce delle rassicurazioni fatte dal governo nel corso del 2010, quando promise una</p>

	<p>qualche eccezione) delle misure di lotta all'assenteismo; con l'estensione della digitalizzazione, della semplificazione e della riduzione dell'impiego di auto di servizio. Le norme trovano applicazione anche al personale convenzionato con il sistema sanitario nazionale. Il Ministero dell'economia si riserva comunque la possibilità di ulteriori interventi con la sola esclusione di alcuni ambiti (Università, scuola, cinque per mille, spettacolo, beni culturali). La norma prevede anche la possibilità che le amministrazioni pubbliche adottino dei piani triennali della razionalizzazione della spesa – dei quali danno informazione alle OOSS -, i cui risparmi derivanti sono indirizzati per il 50% verso la contrattazione integrativa e per la restante quota nel bilancio dello Stato. L'articolo dispone inoltre la nullità di diritto dei provvedimenti in materia di personale emanati dalle amministrazioni in base a norme sulle quali è successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale. un successivo comma prevede l'invio della visita di controllo per assenza da malattia fin dal primo giorno, se l'assenza è prima o dopo un giorno non lavorativo. L'ultimo comma riguarda il collocamento in pensione per raggiungimento dell'età massima di contributi.</p>	<p>apertura almeno sul versante della contrattazione accessoria. Il recupero delle risorse non può infatti essere affidato alle sole amministrazioni che peraltro sono tenute a versare il 50% di quanto risparmiato nel bilancio dello Stato.</p>
Art. 17 –	La norma prevede per il 2013	La spesa sanitaria è uno

<p>Razionalizzazione della spesa sanitaria</p>	<p>un aumento del cofinanziamento statale dello 0,5% rispetto al 2012 e dell'1,4% nel 2014. Stato e Regioni dovranno raggiungere una intesa entro il 30 aprile 2012. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere una intesa entro la data stabilita, l'articolo in questione prevede alcune misure al fine di conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio. In particolare: l'Osservatorio dei contratti pubblici fornirà alle Regioni una elaborazione dei prezzi di riferimento; un decreto Ministeriale fisserà il livello di finanziamento e il tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera; in attesa del passaggio ai costi standard, è definito un tetto per l'acquisto di dispositivi medici; a decorrere dal 2014, sono introdotte misure di compartecipazione aggiuntive sull'assistenza farmaceutica e sulle altre prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale (le Regioni possono variare in basso le compartecipazioni o toglierle, garantendo comunque gli introiti preventivati). Ulteriori misure riguardano le Regioni sottoposte ai piani di rientro, per le quali i vincoli sono ancora più stringenti. Per le stesse Regioni, è possibile derogare al blocco del turn over nel caso di conferimento di incarico a dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Un comma è dedicato specificatamente</p>	<p>degli argomenti sensibili sui quali è fondamentale assicurare la massima condivisione allargando il confronto alle Parti sociali, in particolare alle organizzazioni sindacali. L'eventuale reintroduzione delle compartecipazioni aggiuntive alla spesa per il cittadino, sotto forma di ticket sull'assistenza sanitaria e sulle prestazioni erogate dal servizio sanitario, non può essere la soluzione, in quanto è possibile recuperare le risorse necessarie ottimizzando l'impiego delle stesse e razionalizzando le procedure. Positiva la decisione di prorogare la sperimentazione delle cure delle malattie delle migrazioni e della povertà; da valutare con estrema attenzione la congruità di quanto stanziato, soprattutto alla luce degli effetti della crisi economica che ha trascinato molti cittadini stranieri – e non solo – verso la soglia di povertà, con tutto quello che ne deriva in termini di tutela della salute.</p>
--	--	---

	<p>all'Abruzzo, mentre un altro prevede lo stanziamento di 70 milioni annui per gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia effettuati dalle Asl. È previsto altresì l'incremento del fondo per il finanziamento del servizio sanitario nazionale nella misura di 486,5 milioni di euro (la cifra è connessa alle compartecipazioni per il periodo 1 giugno-31 dicembre 2011). Gli ultimi commi prorogano fino al 31 dicembre 2013 la sperimentazione che coinvolge le Regioni Lazio, Puglia, Sicilia ed altre e l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni dei migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) con un finanziamento di 5 milioni di euro e riorganizzano l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).</p>	
<p>Art. 18 – Interventi in materia previdenziale</p>	<p>La norma introduce una serie di misure in materia previdenziale, ad iniziare dal progressivo innalzamento dell'età pensionabile delle donne del settore privato a partire dal 2020. La parità sarà raggiunta attraverso un percorso complesso (lo schema è, partendo dal 2020: 1+2+3+4+5+6 mesi dal 2025 al 2031+3 mesi nel 2032) entro il 2032. Il comma 2 riconosce la possibilità al Ministro del lavoro di concedere ai lavoratori non coperti dalla cassa integrazione, ma percettori di indennità di disoccupazione</p>	<p>Il progressivo innalzamento dell'età pensionabile delle donne nel settore privato dovrebbe quanto meno essere accompagnato dalla misura già adottata nel settore pubblico che prevede che i risparmi così ottenuti siano reinvestiti nelle politiche sociali, prioritariamente nei servizi all'infanzia e alla non autosufficienza. L'adeguamento dell'indennità di disoccupazione in rapporto all'indennità di mobilità è positivo.</p>

	<p>con requisiti normali, una indennità pari alla differenza fra questa e l'indennità di mobilità. Il comma 3 blocca la rivalutazione automatica delle pensioni con importo superiore a cinque volte il trattamento minimo, mentre per gli importi fra tre e cinque volte la rivalutazione è al 45%. Il successivo comma anticipa l'entrata in vigore della norma, contenuta nella legge 122/2010, che lega l'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita; il primo adeguamento avverrà nel 2014 (e non nel 2015), mentre il secondo sarà nel 2016 (e non nel 2019). Confermato all'Istat il compito di monitorare l'andamento della speranza di vita. La norma contenuta al comma 5, che riprende un disegno di legge in discussione in Parlamento, prevede un limite alle pensioni di reversibilità, laddove è forte la differenza di età fra i coniugi (almeno 20 anni, con il pensionato di età superiore a 70 anni). Le disposizioni non si applicano in caso di presenza di figli minori, studenti o disabili. I commi successivi riguardano l'interpretazione corretta di norme risalenti alla legge 730 del 1983 sull'indennità integrativa speciale del personale statale, fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli. Il comma 12 obbliga le casse previdenziali professionali a modificare i loro statuti nel senso di prevedere un contributo dai</p>	<p>Il blocco della rivalutazione automatica va sicuramente ripensato, soprattutto per le pensioni da lavoro dipendente. Diverso è il caso delle alte pensioni derivanti da incarichi politici o dirigenziali. La norma anticipa di un anno l'entrata in vigore della disposizione che lega l'andata in pensione con la speranza di vita. Il secondo adeguamento è anticipato addirittura di tre anni, per cui già nel 2016 ad un lavoratore dipendente serviranno 65 anni e sei mesi per avviare la pratica; poi, per effetto delle finestre mobili, andrà in pensione un anno dopo, a 66 anni e sei mesi. La misura relativa alle pensioni di reversibilità è volta a contrastare il fenomeno dei matrimoni di comodo. Si tratta di un argomento sul quale occorre riflettere con attenzione, tenendo anche conto della situazione in cui si trova il coniuge debole; è positivo comunque che la norma non si applica in presenza di figli. La possibilità di sottoscrivere delle convenzioni per contrastare il fenomeno del mancato versamento dei contributi nel settore del lavoro autonomo e professionale può essere di ausilio nel contrastare un comportamento che provoca un danno</p>
--	---	--

	<p>soggetti già pensionati, mentre il successivo comma fornisce interpretazione autentica circa i lavoratori autonomi obbligati ad iscriversi presso la gestione separata Inps. Il comma 13 è relativo alla contribuzione Enasarco. Il successivo comma 14 prevede la possibilità di attuare delle convenzioni fra Ministero del Lavoro, Inps, Inail, Agenzia delle entrate e casse previdenziali per contrastare il fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva. Le ulteriori norme riguardano il calcolo delle indennità per gli operai agricoli a tempo determinato; il contributo di solidarietà previsto dalla legge 144/99 per lavoratori degli enti pubblici interessati dagli effetti della legge 70 del 1975; il finanziamento del fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari; il mantenimento in carica del direttore generale dell'Ispe; la possibilità per le Regioni di affidare all'Inps le funzioni di accertamento dei requisiti sull'invalidità.</p>	<p>importante al bilancio dell'Inps. In generale, si afferma comunque la necessità che sulla materia pensionistica sia fatta una attenta riflessione con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.</p>
<p>Art. 19 – Razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica</p>	<p>La norma prevede l'avvio di un programma straordinario di assunzioni per l'Invalsi, Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione, e per l'Anas, Agenzia per lo sviluppo della autonomia scolastica (destinata peraltro ad essere sostituita dall'Indire, Istituto nazionale di documentazione,</p>	<p>Il processo di riorganizzazione scolastica, dal quale dipende il futuro delle giovani generazioni, deve attuarsi attraverso un serrato confronto con le organizzazioni sindacali. È opportuna una attenta valutazione sulle soglie per la previsione di istituti comprensivi, in quanto si</p>

	<p>innovazione e ricerca educativa), da concludersi entro il 31 agosto del 2012. Successivamente, dopo questa tornata di assunzioni, si applicheranno i limiti al <i>turn over</i> previsti dalla normativa vigente. Un decreto Ministeriale stabilirà i finanziamenti per il triennio 2012-2014. Il comma 4 prevede l'accorpamento in istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; per acquisire l'autonomia saranno necessari almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 in caso di siti localizzati su piccole isole, comunità montane, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Vincoli anche all'assegnazione di dirigenti scolastici a tempo indeterminato: almeno 500 alunni o 300 nei casi particolari di cui sopra. Il successivo comma 6 abroga una norma che introduceva una possibile deroga per la concessione di esoneri o semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie, mentre il seguente comma 7 conferma anche per l'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche in essere rispetto all'anno scolastico 2011/2012; tutto ciò è posto alla verifica del comitato tecnico al fine di valutare la rispondenza con gli obiettivi di risparmio. Il comma 1 è relativo al personale di sostegno agli alunni con disabilità; la media è di un</p>	<p>possono penalizzare intere parti del territorio, nelle quali va comunque assicurata la funzione costituzionalmente riconosciuta dell'insegnamento. È, altresì, fondamentale verificare la congruità delle piante organiche, compresi gli insegnanti di sostegno.</p>
--	---	---

	<p>docente ogni due alunni disabili, anche se è possibile istituire posti in deroga. Il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo per motivi di salute all'insegnamento può, su istanza di parte, essere adibito a qualifica di assistente amministrativo o tecnico; chi non presenta domanda oppure se l'istanza non è accolta, è posto in mobilità intercompartimentale; è atteso un decreto Ministeriale. Infine, un altro decreto è atteso per assicurare il coordinamento fra i percorsi di istruzione e la formazione professionale.</p>	
<p>Art. 20 – Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità</p>	<p>Fermo restando gli obblighi complessivi e le sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi, a decorrere dal 2012, lo Stato, le Regioni (esclude le inadempienti sul patto di stabilità o quelle sottoposte ai piani di rientro sanitari), le Province autonome e gli enti locali possono concordare le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. A decorrere dal 2013, le pubbliche amministrazioni di cui sopra sono suddivise in quattro classi sulla base di alcuni parametri di merito: rispetto del patto di stabilità; rapporto spesa in conto capitale e spesa corrente; incidenza della spesa per personale e numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente; situazione finanziaria; ricorso alle</p>	<p>Significativamente, si apre alla possibilità che i vincoli del patto di stabilità interno siano trattati e non imposti dall'alto. Andrebbe tolta, almeno per le Regioni che hanno dimostrato in questi anni di aver attuato un percorso di rientro, l'esclusione di alcune Regioni da questa trattativa, mentre per quanto riguarda i parametri di virtuosità si potrebbe aggiungere il riferimento alla popolazione effettivamente domiciliata e non solo a quella residente e la valorizzazione di quelle amministrazioni che hanno saputo, attraverso la razionalizzazione dell'esistente, trovare risorse da destinare al benessere, anche economico, dei propri</p>

	<p>anticipazioni del tesoriere; livello della spesa per auto di servizio; sedi e uffici in Italia e all'estero; autonomia finanziaria; tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale; corrispondenza tra trasferimenti statali e maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale. Gli enti più virtuosi non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. I commi 4 e 5 fanno riferimento alla legge 122/2010, per la parte relativa alla compartecipazione di Regioni, Province autonome ed enti locali ai saldi di finanza pubblica. Alle Regioni a statuto ordinario è chiesto un sacrificio ulteriore pari a 800 milioni di euro per il 2013 e a 1,6 miliardi a decorrere dal 2014; alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome un contributo di un miliardo per il 2013 e di 2 miliardi a decorrere dal 2014; per le province 400 milioni per il 2013 e 800 milioni a decorrere dal 2014; per i comuni un miliardo dal 2013 e 2 miliardi a decorrere dal 2014. I commi 7 ed 8 riducono il fondo sperimentale di riequilibrio, il fondo perequativo e i trasferimenti erariali verso gli enti locali della Sicilia e della Sardegna. Le altre norme riguardano l'affidamento diretto a società a partecipazione pubblica; la stipula di contratti di servizio</p>	<p>dipendenti. Il contributo ulteriore, oltre a quello già previsto per il 2011 e 2012 (Regioni: 4 miliardi + 4,5 miliardi a decorrere dal 2012; Regioni a statuto speciale e Province autonome: 0,5 + 1 miliardo a decorrere dal 2012; province: 0,3+0,5 dal 2012; comuni: 1,5+2,5 dal 2012), chiesto alle Regioni e agli enti locali si tradurrà, come già accaduto, in un inasprimento della tassazione locale e, soprattutto, in una riduzione dei servizi erogati al cittadino. Da valutare con attenzione la misura che riduce i trasferimenti verso gli enti locali della Sicilia e della Sardegna, prevedendo quanto meno delle deroghe in ragione di specifiche situazioni di arretratezza.</p>
--	--	--

	<p>elusivi del patto di stabilità; le sanzioni in caso di accertamento da parte della Corte dei conti di una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite allo scopo di raggiungere artificialmente il rispetto dei vincoli del patto; alcuni obblighi di pubblicità per le Regioni; l'assegnazione delle entrate di competenza dell'anno 2008 e seguenti alla gestione corrente di Roma Capitale.</p>	
<p>Art. 21 – Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011</p>	<p>Il comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2011 il servizio di pattugliamento nelle città adottato attraverso la presenza di militari con lo stanziamento di 36,4 milioni. Il comma 2 sblocca 314 milioni di euro da destinare al trasporto pubblico locale anche ferroviario per l'acquisto di materiale rotabile. A decorrere dal 2011, è istituito un fondo da 400 milioni sempre destinato al trasporto pubblico locale, il cui utilizzo è escluso dai vincoli del patto di stabilità. Il comma 4 introduce un sovrapprezzo al canone di esercizio del trasporto ferroviario connesso all'alta velocità (250 km/h); l'entità del sovrapprezzo è determinata con decreto Ministeriale e versata nel fondo di cui sopra per garantire il servizio pubblico di trasporto. La norma disciplina l'organismo di regolazione, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, ai sensi del dlgs 188/2003, mentre il comma 5</p>	<p>La norma contiene misure attese e condivise, in quanto interessano la sicurezza dei cittadini, il trasporto pubblico locale, gli impegni internazionali del nostro Paese. In particolare, il trasporto pubblico è una priorità assoluta, in quanto fondamentale per garantire la mobilità delle persone per lavoro o studio nonché per concorrere all'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, rispetto alle quali il nostro Paese è impegnato formalmente in sede comunitaria. Il fondo da 400 milioni di euro potrebbe essere implementato attraverso la ridefinizione dei canoni di concessione autostradali, dai quali oggi lo Stato ricava spesso meno di quanto potrebbe.</p>

	<p>trasferisce le funzioni delle gestioni commissariali allo stesso dicastero. Inoltre, 200 milioni di euro sono destinati all'adempimento degli impegni italiani con banche e fondi internazionali; 12,5 milioni sono tolti dal fondo per gli eventi celebrativi (legge 33/2009); 64 milioni sono destinati alle spese per la gestione della flotta area della protezione civile (le risorse sono tratte dal fondo dell'8 per mille riservato allo Stato); l'estinzione dei crediti dell'Ente Risi.</p>	
<p>Art. 22 – Conto di disponibilità</p>	<p>La norma disciplina alcuni obblighi di comunicazione di accesso al conto presso la tesoreria dello Stato e di versamento di tributi con importo unitario superiore a 500mila euro per i quali va utilizzato lo strumento dei Bir, bonifici di importo rilevante.</p>	<p>Il conto di disponibilità presso la tesoreria dello Stato è previsto dall'articolo 46 della legge 196 del 2009.</p>
<p>Art. 23 – Norme in materia tributaria</p>	<p>L'articolo in questione contiene cinquanta commi. Alcune delle principali misure riguardano: una ritenuta alla fonte del 5% sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti; l'imposta di registro con aliquota dello 0,25% sugli atti di garanzia; l'applicazione delle norme ai prestiti in corso; Irap al 4,65% sulle banche e al 5,9 sulle assicurazioni; le nuove tariffe sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli; l'aliquota sui pagamenti attraverso bonifici effettuati dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per detrazione di imposta; la nuova disciplina per il riporto delle perdite e il regime di</p>	<p>La misura sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli – dalla quale il governo conta di raccogliere 8 miliardi – riduce il rendimento netto degli stessi anche per investimenti inferiori ai diecimila euro, per cui è necessario fare attenzione a non penalizzare il piccolo risparmio delle famiglie. L'Ugl sostiene da tempo, pur con la massima attenzione possibile al piccolo risparmio delle famiglie, un effettivo riequilibrio della tassazione sulle rendite finanziarie: il principio è stato finalmente introdotto nel disegno di legge delega di riforma del</p>

	<p>ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili; Il riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento ed altre attività immateriali; una norma che interessa i gruppi creditizi e relativa a sanzioni irrorate; l'eliminazione dell'obbligo di presentare fideiussione in caso definizione di accertamento con adesione tributaria; il superbollo (dieci euro ogni chilowatt di potenza sopra la soglia indicata) sulle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 225 chilowatt; la revoca d'ufficio per le partite Iva inattive da tre anni; la possibilità di sanare la mancata comunicazione di cessazione di attività; l'estensione di obblighi alle società assicuratrici e agli operatori finanziari in ragione delle indagini sulle attività finanziarie, comprese le norme che si riferiscono alle carte di credito e <i>revolving</i> ai fini del cosiddetto spesometro (comma 41); la previsione di pubblicazione in Gazzetta ufficiale degli studi di settore entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2012 nonché l'indicazione delle sanzioni in caso di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti; l'irrogazione delle sanzioni con un doppio beneficio per il contribuente sugli atti di contestazione e la riduzione delle sanzioni; la</p>	<p>fisco, anche se i tempi di attuazione rischiano di essere lunghi. Fra le diverse misure, si segnala la stretta sulle spese effettuate attraverso le carte di credito emesse da società finanziarie; la misura può contribuire ad evidenziare situazioni di sommerso. Positiva anche la misura che riconosce Lampedusa quale zona franca urbana, come anche quella che aumenta il bollo per le auto di grossa cilindrata.</p>
--	---	---

	<p>presentazione delle comunicazioni di inesigibilità; il noleggio di autoveicoli; le procedure per gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza; gli interventi per Lampedusa (differimento dei pagamenti, compresi i contributi, al 30 giugno 2012 e costituzione della zona franca urbana); la previsione che una quota del cinque per mille sia destinata alla tutela, promozione, valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; la revisione della disciplina sull'ammortamento dei beni materiali e immateriali; l'indicazione delle generalità della Parte negli atti introduttivi di un giudizio.</p>	
<p>Art. 24 – Norme in materia di gioco</p>	<p>L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla liquidazione dell'imposta unica e alla verifica attraverso un controllo automatizzato dei concessionari abilitati alla raccolta dei giochi nonché alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili. Vi è un inasprimento delle sanzioni previste, mentre è confermato il divieto di partecipare a giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni; chi non rispetta questa norma è punito con una sanzione compresa fra 5mila e 20mila euro e con la chiusura dell'esercizio da 10 a 30 giorni o con la sospensione da uno a tre mesi nel caso delle slot machine. Vi è inoltre l'impegno a</p>	<p>Il gioco rappresenta una importante entrate per le casse dello Stato, ma anche un aspetto sul quale è fondamentale riflettere, in considerazione del fatto che, proprio nei momenti di crisi, aumenta la propensione al gioco delle persone, con conseguenze nefaste per la tenuta dei bilanci familiari. In questo senso, appare quanto mai opportuna una azione nei confronti del gioco compulsivo. L'attenzione, in particolare, dovrà concentrarsi sul gioco in via telematica – il quale peraltro si presta facilmente ad elusione delle norme fiscali e delle regole che riguardano il divieto di partecipazione da parte di minori di 18 anni – e sul fenomeno</p>

	<p>contrastare i fenomeni di ludopatia e l'obbligo per le società emittenti carte di credito di segnalare i trasferimenti di denaro verso soggetti che saranno indicati dalla stessa Aams, al fine di contrastare fenomeni di gioco illegale soprattutto su internet. Un importo pari al 3% della spesa per pubblicità dei prodotti di gioco è destinata al finanziamento della carta acquisti. La norma prevede inoltre l'istituzione del gioco del bingo a distanza, la disciplina dei tornei non a distanza di poker sportivo, un nuovo affidamento in concessione del gioco su videoterminale con controllo remoto, la concessione di massimo 7mila diritti di esercizio per la raccolta di scommesse sportive e su ippica, il gioco del Lotto e altri giochi a carattere numerico. L'ultimo comma, infine, detta la disciplina per il rilascio e il rinnovo del patentino per la rivendita ordinaria e speciale di generi di monopolio.</p>	<p>delle slot machine nei bar e in locali appositamente attrezzati. Non dimentichiamo che il fenomeno del gioco si lega spesso anche a quello dell'usura, per cui è auspicabile un controllo incrociato da parte delle autorità competenti, eventualmente con il coinvolgimento degli enti locali.</p>
<p>Art. 25 – Misure in materia di razionalizzazione dello spettro radioelettrico</p>	<p>La norma introduce vincoli più stringenti per i proprietari di concessione di frequenze televisive locali obbligati alla cessione in ragione del passaggio al digitale terrestre.</p>	<p>La liberazione delle frequenze ha effetti positivi sulle comunicazioni e sull'accesso ai servizi internet a banda larga.</p>
<p>Art. 26 – Contrattazione aziendale</p>	<p>La misura rinnova anche per il 2012 la tassazione agevolata nonché lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro in seguito ad accordi collettivi aziendali o territoriali. È previsto un</p>	<p>Si tratta di una norma condivisa dalle parti sociali, le quali, però, dopo la positiva sperimentazione di questi anni, auspicano che essa diventi strutturale e non sia viceversa rinnovata ogni anno. È</p>

	<p>tavolo governativo per la definizione del sostegno fiscale e contributivo. Il riferimento esplicito è all'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 che Confindustria ha firmato con Cgil, Cisl, Uil, Ugl.</p>	<p>molto importante il riferimento diretto all'Accordo interconfederale del 28 giugno che ha avuto l'Ugl come attore protagonista.</p>
<p>Art. 27 – Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità</p>	<p>Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani o di chi perde il lavoro, è prevista una imposta forfetaria del 5% sui redditi e le addizionali regionali e comunali. Il beneficio è riconosciuto a chi non ha esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d'impresa; inoltre l'attività da intraprendere non deve costituire un semplice proseguimento di altra attività svolta o, se già svolta, tale attività non abbia prodotto ricavi superiori a 30mila euro. Vi sono obblighi ridotti di tenuta dei libri contabili, nonché la possibilità di optare per l'applicazione del regime ordinario.</p>	<p>Si tratta di una misura che, se opportunamente diffusa, può contribuire ad avviare impresa con una positiva ricaduta in termini occupazionali. Resta naturalmente la necessità di rafforzare tutti quegli strumenti di accompagnamento al lavoro autonomo, così da ridurre il rischio di fallimento.</p>
<p>Art. 28 – Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti</p>	<p>Il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti può essere destinato nella misura del 25% alla concessione di contributi per chi chiude impianti e per i costi ambientali. È atteso un decreto Ministeriale per la concessione dei contributi della durata massima biennale, mentre le Regioni e le Province autonome sono tenute ad emanare ai comuni gli indirizzi necessari per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati</p>	<p>La norma amplia le possibilità per i proprietari e i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti. Resta, comunque, la preoccupazione per la tenuta occupazionale del comparto, alla luce della annunciata chiusura di impianti.</p>

	<p>incompatibili. Gli impianti di distribuzione dovranno essere dotati di apparecchiature per il rifornimento senza servizio e con pagamento anticipato (quelli già esistenti dovranno adeguarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto con sanzione da mille a 5mila euro per ogni mese di ritardo). È ammessa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, la vendita di pastigliaggi; tali attività possono eventualmente essere esercitati da altri soggetti.</p>	
<p>Art. 29 – Liberalizzazione del collocamento e dei servizi</p>	<p>La norma riscrive e semplifica l'articolo 6 del decreto legislativo 276/2003 che liberalizza il collocamento e i servizi. In particolare, possono effettuare attività di intermediazione le scuole secondarie di secondo grado, le università e i loro consorzi, i comuni, le associazioni datoriali e sindacali, i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro finalizzate alla tutela del lavoro, i gestori di siti internet senza scopo di lucro, dell'ordine nazionale dei consulenti del lavoro attraverso una apposita fondazione. L'autorizzazione alla attività è subordinata alla interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del portale clic lavoro; in caso di mancata</p>	<p>La liberalizzazione della attività di intermediazione può essere utile per accrescere le opportunità occupazionali, purché sia garantita la massima trasparenza e professionalità. L'istituzione di una commissione per la liberalizzazione dei servizi deve passare dal coinvolgimento delle Parti sociali, prevedendo la partecipazione delle organizzazioni confederali datoriali e di rappresentanza dei lavoratori.</p>

	comunicazione dei dati alla borsa nazionale ciò comporta una sanzione fra 2mila e 12mila euro. I successivi commi prevedono l'istituzione di una Alta commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi con degli esperti nominati dai Ministeri della giustizia, dell'economia, dello sviluppo economico, del lavoro nonché della Commissione europea, dell'Ocse e del Fondo monetario europeo.	
Art. 30 – Finanziamento della banda larga	Il Ministero dello sviluppo economico predispose un piano strategico di interventi volti al rafforzamento della rete di telecomunicazione a banda larga ed ultralarga, anche con il coinvolgimento di soggetti privati. L'Autorità garante per le comunicazioni definirà le tariffe in modo da incentivare gli investimenti.	Il piano strategico, al quale può dare un contributo in termini di idee e proposte anche il sindacato, dovrà tener conto del gap infrastrutturale che penalizza le Regioni del Mezzogiorno.
Art. 31 – Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le nuove imprese	Sono emanate le norme per disciplinare il funzionamento dei fondi di <i>venture capital</i> , i quali investono almeno il 75% del capitale raccolto in società non quotate nella fase di sperimentazione, di costituzione, di avvio o di sviluppo del prodotto.	I fondi di <i>venture capital</i> contribuiscono al rafforzamento del capitale di rischio per l'avvio di impresa. La misura, sollecitata nel pacchetto di provvedimenti che l'Ue consiglia agli Stati membri, è condivisa dall'Ugl che ne ha parlato in occasione della presentazione del Programma nazionale di riforma.
Art. 32 – Disposizione in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture	Viene istituito un fondo infrastrutture ferroviarie e stradali con dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e un miliardo per ciascun anno dal 2013 al 2016 con assegnazione al Cipe e con destinazione verso le opere ferroviarie (in particolare	Il recupero del gap infrastrutturale, soprattutto in certe aree del Paese, è decisivo per sostenere la ripresa occupazionale ed economica. Da valutare la congruità di quanto stanziato. Positiva la previsione di un tavolo di

	<p>quelle connesse ai corridoi europei Ten-T). Vengono definanziate alcune opere strategiche assegnate al Cipe, ma nel frattempo non avviate, con recupero delle risorse che possono essere quindi destinate a finanziare le nuove opere. Per il potenziamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture è disposto un finanziamento di 16,7 milioni di euro, mentre per il proseguimento del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina del valico del Frejus è autorizzata la spesa di 6,3 milioni di euro. Al comma 13 è prevista una sessione di monitoraggio per la coesione territoriale per verificare l'utilizzo dei fondi strutturali e del fondo per lo sviluppo e la coesione, con la partecipazione delle parti sociali. Una quota parte del 3% del fondo di cui al comma 1 è assegnata alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e attività culturali. Gli ultimi due commi concedono delle deroghe urbanistiche per la realizzazione dell'Expo Milano 2015.</p>	<p>monitoraggio sull'impiego dei fondi comunitari e nazionali. L'operazione di definanziamento dovrebbe portare al recupero di circa 5 miliardi di euro che è fondamentale siano indirizzate verso piccole e medie opere capaci di favorire lo sviluppo del territorio.</p>
<p>Art. 33 – Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare</p>	<p>La norma prevede la costituzione di una società di gestione del risparmio con capitale sociale pari a 2 milioni di euro per favorire forme di investimento in fondi immobiliari chiusi di Regioni, province e comuni. Il capitale è al 100% del Ministero dell'economia.</p>	<p>Si tratta di uno strumento che dovrebbe favorire gli investimenti nel settore immobiliare, aumentando la disponibilità abitativa a costi contenuti nonché forme di <i>housing</i> sociale.</p>
<p>Art. 34 – Modifiche al testo unico delle</p>	<p>La norma fa riferimento all'utilizzo di un bene</p>	<p>La norma cerca di contemperare le esigenze</p>

<p>disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al Dpr 327/2001</p>	<p>immobile privato per scopi di interesse pubblico, in assenza di una idonea autorizzazione derivante da un provvedimento di esproprio. In questo caso, al proprietario è riconosciuto un indennizzo pari al 10% del valore venale del bene. La stessa disciplina si applica anche laddove è imposta una servitù.</p>	<p>pubbliche con l'interesse del privato; da valutare la congruità dell'indennizzo riconosciuto.</p>
<p>Art. 35 – Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia</p>	<p>I commi da 1 a 3 prevedono lo stop temporaneo di massimo 45 giorni alla attività di pesca per garantire una adeguata protezione delle risorse ittiche; le imprese del settore saranno indennizzate sulla base di un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Un successivo comma semplifica gli adempimenti per la realizzazione di piccoli impianti radioelettrici, mentre il comma 6 liberalizza, in via sperimentale, l'apertura (comprese domeniche, festivi e mezza giornata di riposo) delle attività commerciali poste nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. Un comma riguarda la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica con una attenzione all'impatto ambientale.</p>	<p>Il fermo della pesca è disposto annualmente, per cui non ci sono osservazioni particolari, come anche alle modifiche sulla semplificazione per l'installazione di piccoli impianti radioelettrici e la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica. Viceversa, attenzione maggiore deve essere posta alla liberalizzazione dell'orario di apertura delle attività commerciali, perché, se è positiva per il consumatore, presenta comunque delle controindicazioni, se non si rispettano gli obblighi di orario nei confronti del personale dipendente. Preoccupazione anche per la tenuta delle piccole attività commerciali ed artigiane. La norma sulla riconversione degli impianti è riferita anche al futuro di Porto Tolle.</p>
<p>Art. 36 – Disposizioni in materia di riordino dell'Anas spa</p>	<p>A partire dal 2012, è istituita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali sotto il potere di indirizzo del Ministero delle infrastrutture e trasporti. L'Agenzia ha</p>	<p>La riorganizzazione che si prospetta per Anas è complessa per cui richiede la massima partecipazione delle organizzazioni sindacali, sia per quanto</p>

	<p>compiti molto ampi sulla valutazione delle concessioni autostradali e fa proposte per il miglioramento della rete. In ragione di ciò, l'Anas, dalla stessa data, si occuperà della costruzione e della gestione delle strade ed autostrade statali nonché di curare l'acquisto e la tenuta di beni mobili ed immobili destinati al servizio. All'Agenzia è trasferito il personale impiegato presso l'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e ad altri uffici di Anas, nonché tutte le partecipazioni azionarie, compresa quella in Stretto di Messina. Questi passaggi saranno effettuati da un amministratore unico.</p>	<p>riguarda il destino del personale sia, più in generale, per assicurare alla Agenzia e alla stessa Anas, per le parti di rispettiva competenza, la necessaria agibilità economica e funzionale.</p>
<p>Art. 37 – Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie</p>	<p>L'articolo prevede, ai primi commi, la redazione di un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari con gli obiettivi di ridurre il pendente e per verificare il rendimento degli uffici. I commi 4 e 5 aprono alla possibilità di impiego – non retribuito – di giovani laureati per espletare il primo anno di dottorato di ricerca, il corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Il comma 6 introduce nuovi minimi da versare per i ricorsi, compresi quelli per le controversie di lavoro o previdenziali. I maggiori introiti derivanti saranno destinati ad interventi urgenti in materia di giustizia, comprese le</p>	<p>La giustizia italiana è penalizzata dal forte ritardo con il quale si definiscono i processi, cosa che penalizza il cittadino. L'idea di impiegare giovani laureati può essere utile sotto l'aspetto formativo e per ridurre il pendente; di certo, però, non può trasformarsi in lavoro sfruttato, peraltro neanche pagato. L'aumento del contributo unificato per la presentazione dei ricorsi in materia di lavoro e previdenza preoccupa, in quanto può essere limitante dei diritti del ricorrente.</p>

	<p>assunzioni di personale nonché di avvocati e procuratori dello Stato. A tal proposito, è specificato che le procedure concorsuali per l'assunzione di personale di magistratura già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere completate. Il Ministero competente effettua un monitoraggio sulle spese relative ai costi fissi, variabili e incentivanti del personale di magistratura, con l'obiettivo di verificare gli andamenti complessivi. Un apposito collegio dei revisori dei conti valuta la gestione finanziaria e patrimoniale dei consigli di presidenza della giustizia amministrativa, della giustizia tributaria e della magistratura militare.</p>	
<p>Art. 38 – Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale</p>	<p>La norma prevede al primo comma l'estinzione di diritto dei processi in materia previdenziale nei quali sia parte l'Inps di valore non superiore a 500 euro con riconoscimento della pretesa economica a favore del ricorrente. Un secondo passaggio comporta che per la presentazione di istanze in materia di invalidità è richiesto un accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie. I successivi punti riguardano il pagamento dovuto dagli enti previdenziali ai procuratori legalmente costituiti; la prescrizione dei ratei arretrati, la cui disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2012; le giornate di occupazione</p>	<p>Il contenzioso previdenziale penalizza il cittadino, ma anche l'istituto. La norma che estingue i procedimenti con valore non superiore a 500 euro (stimati da fonti interne all'Inps nella misura di 150mila) va nel senso di provare a ridurre il contenzioso; va, comunque, verificata la congruità della cifra individuata. È importante che l'accertamento tecnico richiesto avvenga in tempi rapidi affinché non sia ulteriormente penalizzate persone in situazione di sofferenza psico-fisica.</p>

	<p>per gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti familiari e i piccoli coloni; le relazioni peritali.</p>	
<p>Art. 39 – Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria</p>	<p>La norma punta a rafforzare le cause di incompatibilità dei giudici tributari, nonché ad incrementare la presenza nelle commissioni tributarie regionali di giudici selezionati fra magistrati ed avvocati dello Stato in servizio o a riposo e a ridefinire la composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria in analogia con la normativa sugli organi di autogoverno della magistratura. Vi è l'autorizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, a coprire 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie, mentre è possibile distaccare presso le stesse il personale militare di ruolo in esubero, previo accordo fra le amministrazioni. Altri passaggi dell'articolo riguardano la digitalizzazione della giustizia tributaria, con l'estensione delle comunicazioni alla posta elettronica certificata. È introdotto il nuovo istituto del reclamo e della mediazione per le liti tributarie di valore fino a 20mila euro. Il comma 12 prevede la possibilità di definire i contenziosi fiscali di ammontare non superiori a 20mila euro e pendenti al 1° maggio del 2011 attraverso le regole del cosiddetto condono del 2002. Infine, entro il 31 dicembre 2011 è previsto il trasferimento da</p>	<p>La terzietà delle commissioni tributarie è un obiettivo da perseguire; le norme introdotte, dopo la difficoltà iniziale di ricostituire le commissioni (secondo stime elaborate da soggetti di rappresentanza professionale, l'80% degli attuali componenti sarebbe incompatibile), possono andare in questo senso. Importante precedere nella digitalizzazione dell'intero sistema, così da ridurre costi e burocrazia.</p>

	Equitalia ad altri enti o organismi pubblici idonei delle attività di accertamento, liquidazione o riscossione.	
Art. 40 – Disposizioni finanziarie	La norma verifica gli stanziamenti relativi alle misure finanziarie contenute nel decreto, incrementando di 835 milioni di euro per il 2011 e 5,850 milioni di euro per il 2012 la dotazione del fondo interventi strutturali.	
Entrata in vigore	Il decreto legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.	L'atto è del 6 luglio 2011.

Analisi del testo del disegno di delega di riforma fiscale e assistenziale

Articolo	Contenuto	Commento
Parte prima: Riforma fiscale		
Art. 1 Codificazione	- L'articolo in questione indica i principi rispetto ai quali dovrà uniformarsi il nuovo Testo unico del fisco. In particolare, il Codice dovrà, nel rispetto dei principi di legalità e capacità contributiva: indicare gli elementi essenziali dell'imposizione; introdurre una disciplina unitaria valida per tutte le imposte con gli obblighi su dichiarazione, accertamento e riscossione; uniformarsi all'ordinamento comunitario e alle eventuali convenzioni internazionali; basarsi su criteri di chiarezza, semplicità, conoscibilità ed irretroattività; vietare la doppia imposizione e l'applicazione analogica di norme fiscali; garantire la tutela e la buona fede nei rapporti fra amministrazione e contribuente; ridurre l'impegno del contribuente; disciplinare la sanzione fiscale valutando chi sia il soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione. Il Codice potrà essere derogato o modificato in maniera espressa e non con leggi speciali.	L'articolo 1 indica quelli che sono i principi sui quali sarà costruito il nuovo Codice. Nello specifico, si evidenzia l'attenzione verso la semplificazione del sistema e l'impegno a diminuire il carico di adempimenti burocratici che il contribuente deve espletare per rispondere agli obblighi con l'amministrazione.
Art. 2 – Imposta sul reddito	L'articolo fa riferimento all'imposta su reddito da lavoro, da impresa o da rendita finanziaria. L'imposizione sul reddito personale è operata sulla base di tre aliquote (20%, 30% e 40%), con l'obiettivo di applicare queste aliquote su un imponibile non eroso da regimi fiscali introdotti negli anni con l'obiettivo di lasciare alle persone e alle famiglie	L'articolo in questione si presta a diverse considerazioni. In primo luogo, per un giudizio complessivo è necessario avere l'indicazione non soltanto delle aliquote, ma anche degli scaglioni, senza i quali non è possibile quantificare gli effetti della riforma sia in termini macro che, soprattutto, micro, di ricaduta sulle famiglie con redditi medio-bassi. È altresì

	<p>maggior libertà di scelta. Di conseguenza, il governo è delegato a ridurre o eliminare i regimi di esenzione individuati in un allegato al presente disegno di legge. L'intervento complessivo si finanzia anche attraverso la riduzione dell'evasione fiscale, il riordino della tassazione sulle rendite, lo spostamento della tassazione verso le cose, da economie nella pubblica amministrazione. Saranno inclusi tra i soggetti passivi di imposta gli enti non commerciali (con un regime di favore per il non profit), mentre per quanto riguarda l'imponibile ci sarà l'individuazione di una no tax area, una concentrazione delle risorse per favorire la natalità, il lavoro e i giovani e la produttività. Il Codice, inoltre, includerà parzialmente gli utili su partecipazioni societarie qualificate fuori e dentro l'esercizio di impresa. Per i redditi di natura finanziaria, il regime fiscale applicato prevederà un'unica aliquota per le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi da capitale e di natura finanziaria non superiore al 20%, con la possibilità di applicare una aliquota inferiore ai redditi da capitale derivanti da piani di risparmio a lungo termine di carattere previdenziale o sanitario. È prevista l'ipotesi di introdurre un periodo transitorio. Sul versante delle semplificazioni, l'azione sarà indirizzata verso la revisione degli attuali regimi forfetari e degli studi di settore nonché l'introduzione sperimentale del concordato biennale preventivo.</p>	<p>necessario esaminare con attenzione l'elenco dei regimi di esenzione sui quali il governo intende agire per recuperare parte delle risorse per attuare la riforma fiscale. Lo spostamento dalle persone alle cose della tassazione deve essere valutato con estrema attenzione per non pregiudicare il potere d'acquisto delle famiglie, per non alimentare una spirale inflativa e per non comprimere i consumi. L'identificazione di una soglia di povertà, con conseguente indicazione della no tax area, deve essere congrua, considerando che, per una famiglia con due figli, entrambi minorenni di cui uno con meno di dieci anni, l'Istat calcola una soglia di povertà assoluta media superiore ai 16mila euro annui. L'attenzione rivolta al tema della natalità potrebbe aprire al quoziente familiare, o comunque a strumenti costruiti sempre sulla base del concetto di reddito equivalente, come è il caso del fattore famiglia, in merito al quale si è registrata un'ampia convergenza durante la Conferenza nazionale sulla famiglia del 2010. Positiva l'indicazione esplicita del lavoro e dei giovani; si lamenta, però, la mancanza di riferimento alle donne più in generale e ai pensionati. La conferma del regime differenziato di favore fiscale per i premi di produttività, oggi rafforzato dall'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 fra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil, Ugl, è un passaggio decisivo</p>
--	--	--

	<p>È inserita una clausola di salvaguardia.</p>	<p>affinché sia reso strutturale, dopo anni di proficua sperimentazione. Il riequilibrio della tassazione sulle rendite finanziarie risponde ad una richiesta più volte formulata dall'Ugl, in ragione della attuale sperequazione che penalizza fortemente il lavoro e i depositi sui conti corrente. Il passaggio relativo alla possibilità di avere un regime fiscale di favore verso le forme di previdenza e di assistenza sanitaria può essere letto con qualche apprensione, in quanto non esclude che la tassazione possa salire dal massimo del 12,5% fino al 20%; meglio sarebbe quindi mantenere l'attuale limite massimo. Corretta la previsione di una clausola di salvaguardia, della quale, però, sarà necessario quantificare i costi.</p>
<p>Art. 3 – Imposta sul valore aggiunto</p>	<p>La riforma dell'Iva, tenendo conto degli standard comunitari, avverrà sulla base di una revisione graduale delle attuali aliquote che tenga conto dei possibili effetti inflazionistici. Altresì, la riforma si baserà su un maggiore coordinamento con il sistema delle accise, sua una razionalizzazione dei sistemi speciali (Iva di gruppo) e sulla semplificazione degli adempimenti formali.</p>	<p>Corretto il riferimento ai rischi di alimentare la spirale inflativa come anche la necessità di stoppare il percorso decisamente poco virtuoso di accisa ed Iva che si riflette pesantemente sul consumatore, come dimostra il caso dei carburanti; è opportuno però specificare in fase di delega l'avvio di un confronto con le parti sociali per individuare quanto meno un paniere di prodotti necessari per le famiglie sui quali applicare l'imposta di maggior vantaggio.</p>
<p>Art. 4 – Imposta sui servizi</p>	<p>Si concentra in una sola imposta una serie di tributi diversi: imposta di registro; imposte ipotecarie e catastali; imposta di bollo; tassa sulle concessioni governative; tassa</p>	<p>La norma andrà valutata e coordinata alla luce del federalismo fiscale e considerando gli effetti complessivi sul contribuente.</p>

	sui contratti di borsa; imposta sulle assicurazioni; imposta sugli intrattenimenti.	
Art. 5 - Accisa	La riforma delle accise è improntata a criteri di efficienza e ottimalità, così da assicurare un coordinamento con l'Iva ed altre forme di imposizione.	Un intervento di razionalizzazione e sfoltimento sulle accise è necessario in considerazione del fatto che oggi soprattutto sui carburanti grava una imposizione aggiuntiva senza eguali in Europa.
Art. 6 – Graduale eliminazione dell'Irap	Il governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per eliminare gradualmente l'imposta regionale sulle attività produttive, partendo dall'esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro.	Le imprese oggi pagano un'Irap diversa per regione, cosa che di per sé rappresenta una distorsione. È evidente come la previsione di abolire questa imposta avrà ripercussioni sui bilanci regionali, aprendo dei vuoti che bisognerà comunque colmare.
Art. 7 – Nuovi investimenti ed attrazione di investimenti esteri	Viene introdotta la possibilità di dedurre il rendimento del capitale di rischio nella tassazione del reddito di impresa attraverso il cosiddetto Ace, aiuto alla crescita economica.	Sul punto si possono aggiungere forme di fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno e per le altre aree depresse del Paese, coordinando così la normativa in materia che negli anni si è andata stratificando.
Art. 8 – Attuazione, raccordi e copertura finanziaria	Per l'attuazione della riforma è previsto un tempo di tre anni dalla entrata in vigore del presente disegno di legge; durante questo periodo continua ad applicarsi la normativa vigente, mentre nei tre anni successivi è possibile per il governo emanare dei decreti correttivi. La norma si coordina con il percorso di attuazione del federalismo fiscale e del Titolo V della Costituzione, per cui l'eventuale riduzione dell'Irap sarà comunque compensata con trasferimenti o compartecipazioni.	I tempi di attuazione della riforma fiscale appaiono troppo dilatati, considerando che si tratta di un disegno di legge che, al momento, non gode di un canale privilegiato di approvazione. Nella migliore delle ipotesi, l'approvazione potrebbe arrivare non prima di dicembre con la conseguenza che i decreti legislativi potrebbero essere emanati entro la fine del 2014.
Art. 9 – Disposizioni finali	Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, è istituita una	La complessità della materia e le implicazioni che essa ha sui cittadini e sul territorio

	<p>commissione bicamerale paritetica (15 senatori e 15 deputati). Essa avrà il compito di esaminare gli schemi di decreto legislativo, dando un parere entro trenta giorni dall'invio, con possibilità di chiedere una proroga di massimo venti giorni; decorsi i tempi, il parere si intende comunque espresso favorevolmente.</p>	<p>dovrebbe consigliare fin da subito di istituzionalizzare il confronto con le Regioni, le Province autonome e le autonomie locali nonché con le parti sociali.</p>
Parte seconda: Riforma assistenziale		
<p>Art. 10 – Interventi di riqualificazione e riordino della spesa in materia sociale</p>	<p>Il governo è delegato ad emanare entro due anni dalla approvazione della presente legge uno o più decreti legislativi volti a separare fisco ed assistenza; a riqualificare le prestazioni socio-assistenziali da indirizzare verso le persone più bisognose; a trasferire sul territorio le funzioni; a promuovere la sussidiarietà. La riforma complessiva poggia sulla revisione dell'Isee, tenendo conto della composizione della famiglia; sul riordino dei criteri (reddito, patrimonio, invalidità, reversibilità, carattere personale e familiare) per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali; sulla armonizzazione dei diversi strumenti (previdenziali, assistenziali, fiscali) a disposizione evitando duplicazioni o sovrapposizioni, favorendo un uso responsabile da parte dei livelli di governo coinvolti, perseguendo una gestione integrata. È altresì prevista l'istituzione di un fondo per l'indennità alla non autosufficienza ripartito fra le Regioni, secondo parametri legati alla popolazione residente e al tasso di invecchiamento per</p>	<p>La riforma assistenziale non può, in linea generale, significare un arretramento del governo nazionale su una materia così importante, peraltro oggetto di perequazione, secondo le regole del federalismo fiscale. È possibile procedere ad una razionalizzazione dell'intero sistema, cosa sulla quale le Parti sociali si trovano in sostanziale accordo, quanto meno sul principio di massima. È, però, fondamentale, che l'intero percorso di riforma, riguardando la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e la conseguente individuazione delle sacche di bisogno, si svolga assicurando il massimo coinvolgimento possibile delle organizzazioni sindacali e datoriali confederali che, per la loro diffusione sul territorio, possono portare un contributo in termini di equità e di coesione sociale. Da subito, in merito all'ipotesi di revisione dell'Isee si sostiene l'importanza che tale strumento sia integrato con l'analisi del patrimonio e con ogni altro indicatore utilizzabile per verificare in maniera puntuale il</p>

	<p>favorire l'integrazione sociosanitaria e sociale e la libertà di scelta del cittadino. Inoltre, sono previsti il trasferimento della gestione della carta acquisti ai comuni e l'attribuzione all'Inps di una serie di competenze, in ordine all'erogazione delle prestazioni assistenziali in denaro e l'organizzazione del fascicolo elettronico della persona e della famiglia, con realizzazione di un'anagrafe generale delle posizioni assistenziali. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi per un parere alle competenti commissioni parlamentari; disposizioni correttivi possono essere emanate entro diciotto mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi. Nelle Regioni a statuto speciale, l'esercizio della delega è in conformità ai rispettivi statuti.</p>	<p>reale livello di bisogno delle famiglie. Ciò perché l'attuale sistema, per come congeniato, penalizza i soggetti fiscali che non possono occultare i redditi: i lavoratori dipendenti e i pensionati.</p>
--	--	--